L'IPOTESI DI UNA TERZA VIA TRA I MODELLI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI INSEGNANTI

THE HYPOTHESIS OF A THIRD WAY BETWEEN THE MODELS
OF CIVIL LIABILITY OF TEACHERS

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 200-217

Emanuela MOROTTI

ARTICOLO CONSEGNATO: 12 de octubre de 2022 ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: La responsabilità civile degli insegnanti conosce un doppio regime di responsabilità, a titolo extracontrattuale per i danni cagionati da un allievo a terzi, contrattuale da inadempimento per i danni che l'allievo cagiona a se stesso. Nonostante tale diversità, i due titoli di responsabilità richiedono una prova liberatoria estremamente rigorosa, che svaluta l'effettivo grado di colpevolezza dell'insegnante. È lecito, quindi, domandarsi se abbia ancora senso prevedere un regime di responsabilità degli insegnanti così stringente, ai limiti della responsabilità oggettiva, se poi, nei fatti, è la Pubblica Amministrazione che interviene nel processo a riparare i danni, surrogandosi nel processo al posto dell'insegnante. La logica di trovare in ogni caso un soggetto responsabile potrebbe lasciare il posto a strumenti alternativi, come, ad esempio, l'attivazione di assicurazioni per i danni prodotti nel contesto scolastico.

PAROLE CHIAVE: Responsabilità civile; insegnanti; danno; danno prodotto dal minore; danno autoinferto; scuola; istituti scolastici.

ABSTRACT: The civil liability of teachers has a double liability regime, on a non-contractual basis for damages caused by a student to third parties, contractual for non-fulfillment for damages that the student causes to himself. Despite this diversity, the two titles of responsibility require an extremely rigorous release test, which devalues the actual degree of guilt of the teacher. It is therefore legitimate to ask whether it still makes sense to provide for such a stringent liability regime for teachers, bordering on strict liability, if then, in fact, it is the Public Administration that intervenes in the process to repair the damages, substituting itself in the process instead of the teacher. The logic of finding a responsible subject in any case could give way to alternative instruments, such as the activation of insurance for damages caused in the school context.

KEY WORDS: Civil liability; teachers; damage; damage produced by the minor; self-produced damage; school; educational institutions.

SOMMARIO.- I. LA RESPONSABILITA' INDIRETTA DEGLI INSEGNANTI.- II. LA RESPONSABILITA' A TITOLO EXTRACONTRATTUALE PER I DANNI CAGIONATI DA UN ALLIEVO A TERZI.- III. LA RESPONSABILITA' A TITOLO CONTRATTUALE PER I DANNI CHE L'ALLIEVO CAGIONA A SE STESSO.- IV. LA SURROGA DEL MINISTERO.- V. L'IPOTESI DI UNA TERZA VIA.

I. LA RESPONSABILITA' INDIRETTA DEGLI INSEGNANTI.

La responsabilità civile degli insegnanti presenta molteplici profili di interesse, trattandosi di una responsabilità indiretta o vicaria, in base alla quale l'insegnante è chiamato a rispondere non per il fatto illecito proprio, ma per il fatto dannoso commesso dall'allievo!.

Tale responsabilità, al pari di quella dei genitori², costituisce un'eccezione al principio della responsabilità personale, in base al quale il medesimo soggetto, che produce un danno ingiusto, è chiamato anche a risarcirlo³.

Emanuela Morotti

Assegnista di Ricerca presso Università di Padova emanuela.morotti@unipd.it

Come spiega IANNONE, R. F.: "La responsabilità della scuola e dell'insegnante", Danno e Responsabilità, 2017, n. 2, p. 245, "anche se la norma (art. 2048 c.c.) ha mantenuto l'impostazione originaria richiamando il termine precettore, già presente nell' art. 1153 del codice civile del 1865, con riferimento al maestro assunto nelle famiglie nobiliari per educare i figli, possiamo oggi affermare che è prevalsa nel tempo un'interpretazione estensiva che ha reso la disposizione applicabile a tutti gli insegnanti, di scuola pubblica o privata. L'istituzione scolastica determina il superamento della concezione individuale della responsabilità dell'insegnante per passare ad una gestione complessa organizzata a cui si affiancano ruoli amministrativi apicali. La scuola oggi identifica non solo un luogo in cui gli insegnanti prestano la propria attività di educatori e devono vigilare sugli alunni. Oltre, ovviamente, agli educatori dipendenti di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, vengono ricompresi nella nozione attuale di "precettore" (tra i tanti) anche gli istruttori di guida, i catechisti, gli insegnanti di doposcuola, gli istruttori di attività sportive (Cass. 27 marzo 1984, n. 2027, in Mass. Foro. it., 1984, 401; Cass. 27 febbraio 1979, n. 1293, in Resp. civ. prev., 1979, 593). Al contrario, altre figure quali i bidelli, il personale tecnico-amministrativo, custodi, bibliotecari, infermieri che non svolgano attività di sorveglianza non possono essere assoggettati alla responsabilità degli insegnanti ma possono essere sempre indice di responsabilità della scuola che risponde indirettamente per il danno cagionato dai propri dipendenti". Si veda anche Ferrari, M.: "La responsabilità civile di scuola e insegnanti in Italia e Francia: un'analisi comparata", Resp. civ. prev., 2014, n. 4, p. 137.

Si veda Di Ciommo, F.: "Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza 'bacchettona'?", Danno e responsabilità, 2001, n. 3, p. 257, dove afferma che la responsabilità del genitore e dell'insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative poiché "l'affidamento del minore alla custodia di terzi (insegnanti) solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il minore ha rivelato". Sulla presunzione di culpa in educando nella giurisprudenza, si veda Cass. 22.4.2009, n. 9556, Foro it., 2010, 1, c. 1563.

³ Cfr. Scognamiglio, R.: "Responsabilità per fatto altrui", Noviss. Dig. It., Torino, 1966, p. 697.

Secondo una tesi minoritaria, sorgerebbe in capo all'insegnante una responsabilità indiretta per colpa propria, dal momento che quest'ultimo risponde per un fatto altrui (l'illecito commesso dall'allievo), sulla base della presunzione di colpa di non aver adempiuto all'obbligo di sorveglianza⁴.

La dottrina maggioritaria, invece, ritiene che la responsabilità si fondi sulla particolare relazione che si instaura tra insegnante e allievo - danneggiante⁵, valorizzando la qualifica di insegnate, che costituirebbe il titolo in virtù del quale sorgono specifici poteri-doveri di sorveglianza ed educazione nei confronti dell'allievo.

Si distingue, in proposito, un doppio regime di responsabilità: a titolo extracontrattuale per i danni cagionati da un allievo a terzi; contrattuale da inadempimento per i danni che l'allievo cagiona a se stesso.

II. LA RESPONSABILITA' A TITOLO EXTRACONTRATTUALE PER I DANNI CAGIONATI DA UN ALLIEVO A TERZI.

Secondo l'art. 2048 c.c., l'insegnante risponde sulla base della presunzione di colpa di non aver adempiuto all'obbligo di sorveglianza⁶. In particolare, secondo la

⁴ Si veda Facci, G.: I nuovi danni nella famiglia che cambia, Ipsoa, Torino 2009, p. 359 ss.

Un profilo interessante riguarda l'età dell'allievo: si veda, in giurisprudenza, la recente Cass. 31.1.2018, n. 2334, CED Cassazione, 2018, dove, in una fattispecie relativa al danno provocato ad una compagna di scuola dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore, si è affermato che "In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato". Si veda, in dottrina, Molinari, L., Fargione, V.: "La responsabilità dei genitori, degli insegnanti e dei tutori", Danno e Responsabilità, 2019, n. 2, p. 182 "Per quanto riconducibile al piano oggettivo, i doveri che caratterizzano l'attività di vigilanza si specificano in considerazione di alcuni fattori, che consentono d'inquadrare la fattispecie: l'età degli allievi coinvolti, i luoghi che costituiscono il teatro dell'esercizio della vigilanza e il tempo in cui si è prodotta la vicenda dannosa. La differente modulazione della responsabilità legata all'età del danneggiante si ricava, in primis dalle norme che, in ambito extracontrattuale, disciplinano la responsabilità di coloro ai quali è affidata la cura di un soggetto incapace d'intendere e di volere, ex art. 2047 c.c., e la corrispondente condizione di responsabilità di genitori, insegnanti e maestri d'arte ai quali spettano funzioni di vigilanza in relazione a soggetti dotati della capacità naturale, ex art. 2048 c.c. L'età dei soggetti a beneficio dei quali si svolge la sorveglianza/vigilanza incide in maniera sensibile sul contenuto delle funzioni esercitate e sulla diligenza richiesta nella prestazione. Nel caso in cui si tratti di minori prossimi al compimento della maggiore età, l'esercizio della vigilanza deve coniugarsi con le spinte all'autonomia degli allievi in funzione responsabilizzatrice. Contrariamente alla disciplina del primo comma, la maggiore età del soggetto direttamente non priva il soggetto stesso della vigilanza da parte dell'insegnante, ma ciò non toglie che la presunzione di capacità di autogestione propria della maggiore età, quantomeno per le attività che non sono attività materiali oggetto di insegnamento quali ad esempio le attività sportive o tecniche, incida così da rendere a questo punto imprevedibile ed eccezionale, e quindi ordinariamente inevitabile, una condotta da parte dell'allievo maggiorenne che sia dannosa alle persone a lui prossime".

⁶ Secondo IANNONE, R. F.: "La responsabilità", cit., p. 248, "L'obbligo imposto all'insegnate di vigilare sull'alunno non è disciplinato in via esclusiva dall' art. 2048 c.c. Un riferimento alla vigilanza è presente

giurisprudenza, la prova liberatoria per superare la presunzione di responsabilità si articola in una dimostrazione complessa, che richiede, innanzitutto, di provare che l'illecito è stato causato da un caso fortuito⁷, ossia da un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza richiesta in riferimento al caso concreto.

È necessario, inoltre, dimostrare "in positivo" che nella fase precedente il verificarsi dell'evento dannoso si siano adottate tutte le misure (didattiche, disciplinari e organizzative) idonee a prevenire il sorgere di una situazione di pericolo⁸.

Infine, bisogna provare di essere intervenuti adeguatamente e tempestivamente al fine di impedire la produzione del danno.

La prova di non aver impedito il fatto **è** intesa in maniera rigorosa, trattandosi, di fatto, di una responsabilità per colpa presunta: non basta la semplice dimostrazione di aver agito con la dovuta diligenza, ma si deve dimostrate la concreta impossibilità di impedire il fatto.

- anche nell'art. 10, lett. a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297/94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull'adozione del regolamento interno che 'deve stabilire le modalità ... per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima". Le disposizioni previste dall' art. 350 del R.D. n. 1297 del 1928 relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli insegnanti elementari e dall' art. 39 del R.D. n. 965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli istituti di istruzione media non sono più applicabili ai sensi dell'art. 82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall' art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993".
- Per la giurisprudenza la responsabilità è esclusa laddove ricorrano gli estremi del caso fortuito, ossia tutte le volte in cui il danno si è verificato in conseguenza di un'azione non prevedibile e repentina, nonostante il dovere di vigilanza sia stato assolto nella misura dovuta e siano state adottate tutte le misure organizzative idonee ad evitare eventuali situazioni di pericolo. Cfr. Cass. 18.4. 2001, n. 5668, Foro it., 2001, n.1, p. 3099; Cass. 24.2.1997, n. 1683, Foro it. Rep., 1997, voce Responsabilità civile, n. 152.
- Si veda, di recente Cass. 10.4.2019, n. 9983, CED Cassazione, 2019, che, in tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, afferma che, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio, verificatosi durante una partita di pallamano svoltasi nella palestra scolastica sotto il controllo dell'insegnante, ai danni di un alunno il quale, mentre rincorreva un avversario che gli aveva sottratto il possesso della palla senza toccarlo, era caduto scivolando all'esterno del campo da gioco ed urtando contro una panchina la quale, essendo destinata ai giocatori di riserva, era stata ritenuta dal giudice di merito un ordinario completamento dello stesso campo da gioco.
- 9 CARBONE, V.: "Responsabilità della scuola per il danno cagionato da un allievo ad un altro durante una gara sportiva", Danno e Responsabilità, 2013, n. l, p. 23, sottolinea che "La responsabilità indiretta dell'insegnante, e quindi della scuola e dello Stato, per il fatto illecito commesso da uno studente a carico di un altro, si fonda sulla mancata o adeguata sorveglianza dei minori loro affidati dai genitori durante l'orario scolastico, ma soprattutto sulla mancata adozione di tutte le misure opportune ed adeguate in relazione all'età allo sviluppo degli allievi. Responsabilità indiretta, ma anche aggravata, perché il responsabile per essere liberato dalla predetta responsabilità deve provare di aver fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi del fatto dannoso, ma di non avere potuto impedire il fatto".

In un'ottica difensiva, la presunzione di *culpa in vigilando* si ritiene superata laddove l'insegnante dimostri di aver adeguatamente adempiuto all'obbligo di sorveglianza, che costituisce il fondamento della responsabilità degli insegnanti, e che comporta un potere di prevenzione, indirizzo, vigilanza, direzione e controllo sull'allievo¹⁰. Se, nonostante la messa in pratica di tutte queste misure, anche preventive, il danno si sia verificato in maniera tale da non poter essere evitato, nemmeno con un intervento tempestivo dell'insegnante, allora quest'ultimo sarà esente da colpa.

Per questi motivi, si svuota del tutto il ragionamento sulla colpa e, secondo alcuni studiosi, si configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Da quanto visto, non si mira a ricostruire un quadro equilibrato e fedele del concreto livello di colpevolezza e di responsabilità che un soggetto assume in relazione al danno causato da un altro diverso soggetto, ma prevale una logica che mira valorizzare, in via esclusiva, la funzione di garanzia che gli insegnanti ricoprono nei confronti dei terzi danneggiati dall'illecito compiuto dal minore¹¹.

III. LA RESPONSABILITA' A TITOLO CONTRATTUALE PER I DANNI CHE L'ALLIEVO CAGIONA A SE STESSO.

Il secondo modello di responsabilità riguarda il cosiddetto danno "autocagionato" o "autoinferto" dall'allievo a se stesso¹².

¹⁰ Secondo Cass. 13.11.2015, n. 23202, CED Cassazione, 2015, "In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, non è sufficiente, per superare la presunzione di responsabilità a loro carico ex art. 2048 c.c., la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa ove sia mancata l'adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi". Nella specie, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello - in relazione al danno determinato dalla caduta a terra di uno studente di una scuola media inferiore, in conseguenza della contesa di una sedia con un compagno - avesse omesso di verificare l'approntamento, in via preventiva, di cautele idonee a scongiurare situazioni di pericolo in un caso nel quale gli alunni erano stati affidati al personale ausiliario nello svolgimento di attività extracurricolare.

II Si veda, ad esempio, Cass. 9.5.2016, n. 9337, CED Cassazione, 2016, in base alla quale "In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti in loco, se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione 'di non correre troppo durante la ricreazione' senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi".

¹² In dottrina Foglia, M.: "Duty to prevent the suicide?: i confini dell'obbligo di protezione in capo all'insegnante", Resp. civ. prev., 2010, p. 150; Campione, R.: "Condotta autolesiva dell'allievo e regole di responsabilità nella giurisprudenza di merito: spunti per una ricostruzione alternativa", Fam. Dir., 2009, p. 1163; Venturelli, M.: "Sulla responsabilità del precettore ex art. 2048, secondo comma, c.c.", Danno e Resp., 2004, p. 94; Lamorgesse, M.: "La responsabilità civile negli incidenti scolastici", Giur. di Merito, 2007, p. 1879;

Tale situazione non risulta contemplata dall'art. 2048 c.c., il quale si riferisce al fatto illecito prodotto a un terzo: trattandosi di danno provocato dal minore a se stesso mancherebbe, dunque, sia la condotta antigiuridica, sia il terzo danneggiato¹³.

Di conseguenza, la fattispecie sarebbe attratta nell'orbita della disciplina generale della responsabilità extracontrattuale prevista all'art. 2043 c.c., la cui applicazione comporterebbe l'esito di gravare i genitori del minore (auto) danneggiato dell'onere di provare la colpa dell'insegnante.

Per evitare un simile risultato, la dottrina e la giurisprudenza ormai consolidate affermano che in tale situazione la responsabilità dell'insegnante non abbia natura extracontrattuale, ma contrattuale da inadempimento, ritenendo che, pur non essendoci un precedente vincolo negoziale, si realizza un rapporto giuridico per "contatto sociale".

Una famosa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite¹⁴ spiegò che, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, tra l'istituto scolastico e l'allievo si determina l'instaurazione di un vincolo contrattuale¹⁵, dal quale sorge a carico dell'istituto scolastico, accanto alla prestazione scolastica principale di istruire e di educare, anche l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza dell'allievo e proteggerne l'incolumità nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue forme, ivi compresa l'adozione delle misure idonee ad impedire che procuri danno a se stesso¹⁶.

Gallo, P.: "La responsabilità degli insegnanti e il diritto al risarcimento degli alunni per danni procurati a se stessi e ad altri durante l'orario scolastico", Nuovo Dir., 2007, p. 224; Scocuzza, A.: "Responsabilità degli insegnanti - La responsabilità civile dell'insegnante e i limiti della prova liberatoria", Giurisprudenza Italiana, 2016, n. 5, p. 1087; Pandolfini, V.: "Sulla responsabilità dei precettori e dell'ente scolastico per il danno cagionato dall'allievo a sé medesimo", Giur. It., 2000, p. 507; La Battaglia, L.: "Fondamento e limiti della responsabilità dell'insegnante per l'infortunio dell'alunno in gita scolastica", Famiglia e Diritto, 2015, n. 2, p. 111.

Né possono essere considerati soggetti terzi i genitori che agiscono nell'esercizio della potestà genitoriale, come spiega Pastore, M.: "Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante: cui prodest?", Danno e Responsabilità, 2011, n. 4, p. 392, "Tuttavia, la necessità di offrire una più adeguata tutela anche nei casi in cui l'allievo si procuri da sé un danno fu discussa già nel 1958 quando in una prima pronunzia la Suprema Corte si espresse sulla non applicabilità dell'art. 2048 c.c. al di fuori delle ipotesi in cui il fatto illecito del minore cagioni danno ad un terzo. L'interrogativo circa l'applicabilità dell' art. 2048 c.c. all'ipotesi di danno auto-procuratosi dall'alunno risale al 1958, anno in cui la Suprema Corte si è occupata del caso di un allievo che si era auto-procurato alcune ferite durante l'orario scolastico". Cfr. Cass., 10.7.1958, n. 2485, Rep. Foro It., 1958.

¹⁴ Si vedano, sul punto, Cass., 27.6.2002, n. 9346, Foro it., 2002, l, 2636, con nota di Di Ciommo, F.: "La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c.", Danno e Responsabilità, 2003, n.l., p. 46; Lanotte, A.: "Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante", Corr. giur., 2002, p. 1287; Morozzo Della Rocca, P.: "Le Sezioni Unite sul danno cagionato al minore da se stesso", Resp. civ. e prev., 2002, p. 1012; Faccı, G.: "Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale", Nuova giur. civ. comm., 2003, n.l., p. 264; con nota di Perna, T.: "Il debole confine tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale: il contatto sociale in ambito scolastico", Danno e Responsabilità, 2006, p. 1081.

¹⁵ Ne tratta Cass., 4.2.2014, n. 2413; Cass., 29.5.2013, n. 13457; Cass., 24.11.2011, n. 24835; Cass., 26.4.2010, n. 9906; Cass., 3.3.2010, n. 5067; Cass., 11.5.2007, n. 10830; Cass., 31.3.2007, n. 8067; Cass., 18.11.2005, n. 24456; Cass., 16.6.2005, n. 12966; Cass., 11.11.2003, n. 16947; Cass., 27.10.2003, n. 16090.

¹⁶ Ad esempio, Cass. 25.2.2016, n. 3695, CED Cassazione 2016, in un caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, ha affermato che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale,

Tra l'insegnante, dipendente dell'istituto scolastico, e l'allievo sorge un rapporto giuridico non per contratto, ma per contatto sociale, in base al quale si genera un affidamento che comporta per l'insegnante non solo di istruire ed educare, ma anche di proteggere il minore per il tempo in cui è affidato alla sua sorveglianza¹⁷.

La teoria del contatto sociale¹⁸ ha consentito di applicare la categoria degli obblighi di protezione alle situazioni in cui, nonostante la mancanza di un obbligo di prestazione, si ritengono ugualmente presenti obblighi di protezione, posto che tra danneggiante e danneggiato «si è previamente instaurata una situazione relazionale nella quale questi stanno l'uno di fronte all'altro alla maniera del debitore e creditore, uscendo dall'estraneità che è e rimane il fondamento della responsabilità aquiliana»¹⁹. Ciò permette di sottoporre alle regole dei rapporti contrattuali quelle fattispecie in cui il danno non dipende da «una casuale o non desiderata collisione di soggetti terzi»²⁰.

Inoltre, la giurisprudenza individua l'esistenza di rapporti obbligatori basati sul contatto sociale, laddove l'affidamento sia giustificato dalla presenza di un preciso status professionale o dalla particolare specializzazione di uno dei due soggetti.

atteso che, quanto all'istituto, l'instaurazione del vincolo negoziale consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l'allievo sorge per contatto sociale, sicché si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Nella specie, la Cassazione ha ritenuto onere dell'Istituto scolastico, convenuto per il risarcimento dei danni subiti da un'alunna scivolata negli spogliatoi della palestra a causa del pavimento bagnato, provare di aver adottato le cautele necessarie a salvaguardare la incolumità degli allievi prevenendo lo stato pericoloso dei locali.

¹⁷ CASTRONOVO, C.: "Obblighi di protezione e tutela del terzo", Jus, 1976, p. 123; Moscati, E.: "I rimedi contrattuali a favore dei terzi", Riv. dir. civ., 2003, n.1, p. 357; Breccia, U., "Le obbligazioni", in AA.VV.: "Trattato di diritto privato" (a cura di G. Iudica, P. Zatti), Milano, 1991, 358-359; Di Majo, A.: "La protezione del terzo tra contratto e torto", Europa e dir. priv., 2000, n.1, p. 1; Roppo, V.: "Il contatto sociale ed i rapporti contrattuali di fatto", in AA.VV.: Casi e questioni di diritto privato (a cura di M. Bessone), Giuffré, Milano, 1993, p. 22 ss.; Scognamiglio, R.: "Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status", Giur. it., 1995, n. 4, p. 356; Busnelli, F.D.: "Itinerari europei nella 'terra di nessuno' tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte", Cont. impr., 1991, p. 546.

Come spiega Pastore, M.: "Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante", p. 396 "Dapprima sorto in ambiente tedesco al fine di allargare le maglie del danno risarcibile alle perdite meramente economiche, il dialogo teorico tra formanti circa la sussistenza di un'area di tutela interstiziale tra contatto e torto si è via via ampliato sino a ricomprendere tutte quelle situazioni per loro natura irriducibili al semplice rapporto obbligatorio di risarcimento del danno, né inquadrabili nelle più complesse relazioni negoziali incentrate sulla prestazione. Un fenomeno di tal fatta è tipico dell'esperienza giuridica tedesca ove il sistema strutturalmente chiuso della responsabilità extracontrattuale ha determinato, ad opera della giurisprudenza, la fuga di talune fattispecie verso l'area contrattuale, dando origine al c.d. fenomeno della contrattualizzazione della responsabilità civile mediante lo schema concettuale del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi. Diversamente, in un ordinamento quale quello italiano in cui la funzione di tutela della persona e/o dei beni del terzo si è imposta come esclusiva del sistema della responsabilità civile, lo spazio per un'espansione del modello di tutela contrattuale appare alquanto marginale nella misura in cui esso è ancorato alla prerogativa di creare e disciplinare rapporti economici produttivi. In tal modo si spiega la scarsa permeabilità del diritto italiano alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi".

¹⁹ Si veda Castronovo, C.: La nuova responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2006, p. 443.

²⁰ Castronovo, C.: "(voce) Obblighi di protezione", Enc. giur., XX, 1991, p. 7.

In tali situazioni, si configura un rapporto obbligatorio, che non si fonda su un obbligo di prestazione primario cui si aggiungono obblighi di protezione accessori, ma resta limitato, fin da subito, al solo profilo della protezione e della sicurezza del terzo, facendo sorgere una responsabilità di natura contrattuale nei confronti del terzo danneggiato²¹.

Esempi classici ricorrono in campo sanitario: mentre tra il paziente e la struttura ospedaliera si stipula un contratto con effetti protettivi, tra il medico professionista e il paziente sorge un affidamento basato sullo *status* professionale, che determina un rapporto di prestazione, anche in mancanza di un contratto²².

Il medesimo percorso logico e argomentativo si è seguito anche nell'ambito dei rapporti scolastici, spiegandosi il sorgere di un rapporto negoziale tra l'allievo e l'insegnante, in ragione dell'affidamento che genera lo *status* professionale di quest'ultimo.

Da qui allora sorge l'obbligo di vigilare sull'integrità fisica dell'allievo e di adottare tutte le misure idonee ad impedire che quest'ultimo si procuri dei danni²³.

Dal punto di vista probatorio, tale ipotesi segue il regime normalmente previsto in caso di responsabilità contrattuale in base all'art. 1218 c.c., che comporta un'inversione dell'onere della prova, per cui in concreto il danneggiato potrà limitarsi a provare solo che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, mentre sull'insegnante grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile, nonostante l'adozione di tutte le misure necessarie per evitarlo. Inoltre, trattandosi di responsabilità da inadempimento, la prescrizione sarà decennale e non quinquennale.

²¹ Si veda Barela, M.: "Responsabilità dei genitori e dell'insegnante", Responsabilità extracontrattuale, Tratt. Stanzione, II, Padova, 2012, p. 657.

²² Come sottolinea Carbone, V. : "Responsabilità", cit., p. 26, parte della giurisprudenza "esclude la responsabilità aquiliana ex art. 2048, comma 2 e 3, e ricostruisce la responsabilità della scuola nelle fattispecie in cui l'allievo si è fatto male da solo, come responsabilità da inadempimento all'obbligazione di sorveglianza sorta con l'iscrizione a scuola, con la precisazione che anche in questo caso non risponde direttamente l'insegnante, ma la scuola pubblica. In altri termini, occorre tener ben distinti l'azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno nella quale si invoca, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c., dalla richiesta di risarcimento per omessa sorveglianza nel caso di danni arrecati dall'allievo a se stesso, azione da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'amministrazione sia condannata a risarcire il danno subito dall'allievo ad opera di un terzo o all'alunno che si è da solo danneggiato, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa, soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'amministrazione, ma non verso i terzi".

Sul punto, si veda anche Perna, T.: "Il debole confine tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale", cit., p. 1084; Querci, F.: "Responsabilità dell'insegnante e del ministero della pubblica istruzione per i danni cagionati dall'allievo a se stesso: l'estensione del dovere di vigilanza", *Nuova giur. civ.*, 2010, n. 1, p.1162.

²³ Cfr. Cass., 24. II. 2011, n. 24835, CED Cassazione 2011; Cass., II.II.2003, n. 16947, CED Cassazione 2003; Cass., 27.5.2003, n. 8397, CED Cassazione 2003.

Ne deriva che i genitori, legittimati attivi in quanto esercenti la potestà sul minore, otterranno un riparto degli oneri probatori più favorevole rispetto all'applicazione della disciplina della responsabilità aquiliana²⁴.

IV. LA SURROGA DEL MINISTERO.

Tale sistema è stato attenuato notevolmente dall'introduzione dell'art. 61, L. 11.7.1980, n. 312, in base al quale nelle azioni giudiziarie promosse da terzi, sia a titolo di responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, il danneggiato non ha più azione diretta contro l'insegnante della scuola pubblica statale, ma è tenuto a convocare in giudizio il Ministero dell'Istruzione, quale soggetto passivo dell'azione di danno.

Con tale surrogazione il Ministero dell'Istruzione si sostituisce all'insegnante, che non può essere direttamente convenuto da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando.

Con successiva sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'insegnante di scuola pubblica è privo di legittimazione passiva anche nei casi di condotta autolesiva dell'allievo, per evitare di creare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso del danno commesso dall'allievo a terzi²⁵.

In seguito, hanno precisato che l' art. 61, L. n. 312/1980²⁶ non opera sul piano sostanziale, ossia eliminando la presunzione di cui all' art. 2048 c.c., ma

²⁴ Si veda Cass., 31.3.2021, n. 8849, CED Cassazione, 2021, che, in un caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, afferma che il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. faccia gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. faccia gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento. Spiega il medesimo concetto Sanna, P.: "Autolesione dell'allievo: la responsabilità contrattuale dell'insegnante e dell'istituto scolastico alla «prova» dell'onere della prova", La Responsabilità Civile, 2012, n. 12, p. 894, dove afferma "Restando al raffronto con l'art. 2043 c.c., il vantaggio per la parte lesa che agisca ex art. 1218 c.c. in astratto si accresce là dove si considerino, da un lato, il recente abbandono da parte della giurisprudenza della bipartizione, già da tempo criticata dalla dottrina maggioritaria, tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato e, dall'altro lato, i principi da ultimo enunciati dalle curie in tema di distribuzione dell'onus probandi nel caso di responsabilità da inadempimento dell'obbligazione. A quest'ultimo proposito, la valorizzazione del principio di vicinanza alla prova ha fatto dire alla Suprema Corte che, in caso di risoluzione contrattuale, risarcimento del danno ovvero di azione per l'adempimento, il creditore potrà limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sarà gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ossia dell'avvenuto adempimento); allo stesso modo, nel caso di inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto (esatto) adempimento".

²⁵ Cfr. Cass., 11.8.1997, n. 7454, Cass., 27.6.2002, n. 9346; Cass., 4.12.2002, n. 17195; Cass., 20.3.2005, n. 6723; Cass., 11.2.2005, n. 2839.

²⁶ Si veda l'art. 61 della L. n. 312/1980, rubricato "Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente", in base al quale "La responsabilità patrimoniale di personale

esclusivamente sul piano processuale²⁷. Questa norma non comporta un esonero degli insegnanti dalla responsabilità diretta, ma è volta a limitarne la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, dato che l'amministrazione, che ha risarcito il terzo, potrà agire in rivalsa nei confronti dell'insegnante solo se quest'ultimo risulta responsabile per dolo o colpa grave²⁸.

V. L'IPOTESI DI UNA TERZA VIA.

Da quanto visto, il regime di responsabilità civile degli insegnanti presenta, principalmente, due aspetti critici.

direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."

²⁷ Secondo Bonamini, T.: "Art. 2048 c.c. -Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte - La responsabilità del personale docente e non docente delle scuole statali", Comm. cod. civ. online Onelegale, 2022, p. I ss., "La limitazione della responsabilità degli insegnanti ai soli casi di dolo o colpa grave ha, poi, dato adito ad un contrasto giurisprudenziale sul problema della eventuale portata, sul piano sostanziale, o esclusivamente processuale, della regola in esame. Alcune pronunzie hanno concluso nel senso che la regola della limitazione di responsabilità operi anche sul piano sostanziale, determinando i presupposti per l'affermazione della responsabilità, nei casi in esame, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Seguendo questa impostazione, quindi, coloro i quali agiscano per ottenere il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Ministero non potrebbero invocare la disciplina di cui all'art. 2048 c.c., dovendo, al contrario, fornire la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito. Quindi eliminazione della presunzione di cui all' art. 2048 c.c. e inversione, a carico del danneggiato, dell'onere della prova del dolo o colpa grave dell'insegnante (Cass., 11.8.1997, n. 7454; Cass., 30.3.2005, n. 6723; Cass., 3.3.1995, n. 2463; T. Bologna, 24.4.2001. V., anche, Cass. 9.5.2016, n. 9337). I limiti di tale interpretazione hanno indotto la giurisprudenza ad orientarsi diversamente, nel senso che l' art. 61, L. n. 312/1980 non operi sul piano sostanziale, eliminando la presunzione di cui all' art. 2048 c.c., ma esclusivamente sul piano processuale". In giurisprudenza, questo punto è stato ribadito da Cass. civ., 11.2.2005, n. 2839, secondo la quale "In tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048 c.c., secondo comma, nei giudizi di danno per 'culpa in vigilando' è attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048 c.c., secondo comma, nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo".

²⁸ Come spiega Bonamini, T.: "Art. 2048", cit., "La diversità di trattamento così introdotta, e il particolare regime di surrogazione ha fatto sorgere alcuni dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in esame con quanto previsto dall' art. 28 Cost. in materia di responsabilità dei dipendenti e dei funzionari pubblici. Tuttavia la Corte Costituzionale (C. Cost., 24.2.1992, n. 64) ha rigettato la questione di legittimità costituzionale, in base al rilievo che l' art. 28 Cost. non impedisce al legislatore di emanare norme che limitano, o, escludono, la responsabilità diretta dei pubblici dipendenti. Il peculiare regime di cui all' art. 61, L. n. 312/1980, secondo la Corte, non comporta un esonero degli insegnanti dalla responsabilità diretta, ma è volto a limitare la responsabilità di questi ultimi, in relazione alle gravose conseguenze poste dall'art. 2048 c.c. Si ritiene che l' art. 61, L. n. 312/1980 non importi modifiche alla competenza giurisdizionale; la Corte dei Conti sarà competente sulle azioni di rivalsa, riferite al rapporto tra Stato e insegnante, restando estraneo a tale giurisdizione il rapporto tra danneggiato e demandante".

Il primo riguarda la stessa esistenza di un doppio regime di responsabilità, in base al quale, se l'allievo si procura un danno da solo, si applica la disciplina della responsabilità contrattuale, mentre se è un altro compagno a procurargli un danno, si adotta la responsabilità extracontrattuale²⁹.

La scelta di ricondurre sotto il regime della responsabilità contrattuale l'ipotesi del danno "auto cagionato" è frutto di una precisa politica del diritto³⁰, che ha voluto promuovere un'ottica di generale favore per il danneggiato.

Non è convincente ritenere che la riconduzione del rapporto allievoinsegnante allo schema concettuale del contatto sociale possa essere proficuo al fine di individuare i confini della *culpa in vigilando* e della diligenza esigibile in capo all'insegnante³¹.

Basterebbe, infatti, osservare che la giurisprudenza, anche in tal caso, svuota, di fatto, il ragionamento sull'effettivo grado di colpevolezza dell'insegnante, il quale è chiamato a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, usando un livello altissimo di diligenza e potendosi liberare solo in caso di eventi straordinari, fortuiti e imprevedibili.

Il risultato è che le due ipotesi considerate, pur poggiando su titoli di responsabilità differenti, presentano il medesimo criterio di ripartizione dell'onere della prova, che in entrambi i casi impone all'insegnante una dimostrazione estremamente gravosa, in base alla quale prevale chiaramente la funzione di garanzia che questi ricopre nei confronti dei minori affidati alla sua sorveglianza.

Il secondo profilo riguarda la giustificazione di un tale rigore a livello probatorio, se poi, nei fatti, è la Pubblica Amministrazione, in nome del Ministero, a rispondere dei danni.

Anche in tal caso, l'introduzione di un'azione diretta nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere letta in un'ottica di maggior favore per il

²⁹ FACCI, G.: "La responsabilità dei genitori", in AA.VV.: Le obbligazioni (a cura di M. FRANZONI), II, Utet, Torino, 2004, p. 235.

³⁰ PASTORE, M.: "Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante", p. 396, dove si afferma che la qualificazione come contratto con obblighi di protezione del vincolo che si instaura tra istituto scolastico e allievo al momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione appare precipuamente giustificato da ragioni di politica del diritto, attinenti l'effettività della tutela nella direzione di colmare le "debolezze" del regime della responsabilità extracontrattuale. Quanto dire che l'individuazione nella fattispecie della categoria degli obblighi di protezione è orientata allo scopo di estendere il regime di maggior favore della tutela contrattuale ad interessi che per loro natura dovrebbero essere tutelati per via aquiliana.

³¹ PASTORE, M.: "Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante", p. 396, dove sostiene che "L'individuazione di un rapporto giuridico diretto tra insegnante e allievo in termini di contatto sociale assume, quindi, rilevanza nella misura in cui contribuisce a determinare in concreto la prevedibilità o imprevedibilità del danno, atteso che è con riferimento alla posizione di coloro sui quali incombono effettivamente specifici obblighi di protezione e di vigilanza a tutela degli alunni che va accertata la sussistenza o meno di una causa (di inadempimento) non imputabile (ex art. 1218 c.c.) e, dunque, l'intensità del dolo o il grado della colpa".

danneggiato, il quale può giovarsi della maggiore solvibilità della P.A, rispetto al singolo insegnante.

D'altra parte, come abbiamo visto, questa norma non esonera gli insegnanti dalla responsabilità diretta, ma ne limita la responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, dato che l'amministrazione che ha risarcito il terzo, potrà agire in rivalsa nei confronti dell'insegnante solo se quest'ultimo risulta responsabile per dolo o colpa grave. Negli altri casi, viene il sospetto che mantenere un doppio regime di responsabilità così stringente risponda solamente alla logica di trovare in ogni caso un soggetto responsabile.

Sarebbe più coerente, allora, lasciare il posto a strumenti alternativi, come ad esempio l'attivazione di assicurazioni per i danni prodotti nel contesto scolastico.

Ad oggi la normativa scolastica ha reso obbligatoria una polizza assicurativa che ogni Istituto è tenuto a sottoscrivere con l'Inail a copertura dei danni che il personale docente e ATA subisce durante l'attività lavorativa e, per quanto riguarda gli alunni, i sinistri eventualmente accorsi all'interno della scuola durante l'attività scolastica, ma restano esclusi i danni derivanti da colpa in vigilando dell'insegnante.

Introdurre l'obbligo di assicurare anche tali danni consentirebbe, in analogia con quanto avviene in altri settori, come ad esempio in materia di responsabilità civile automobilistica³², di attribuire ai danneggiati azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evitando di chiamare in causa il Ministero.

Gli insegnanti non sarebbero, in ogni caso, esonerati dalla responsabilità, ma si creerebbe una situazione, anche processuale, più collaborativa con i genitori del minore, evitando rimbalzi di responsabilità tra *culpa in vigilando* dell'insegnante e *culpa in educando* dei genitori³³.

³² PONZANELLI, G.: "Assicurazione e responsabilità civile: i termini del loro rapporto", Dir. economia assicurazioni, 2011, n. 2, p. 571; PECCENINI, F.: "Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti", Enciclopedia del diritto, Annali, III, 2010, p. 35 ss.; CANDIAN, A.D.: Responsabilità civile e assicurazione, Egea, Milano, 1993, p. 51; LANDINI, S.: Assicurazione e responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2004, p. 120; DONATI, A.:Trattato del diritto delle assicurazioni private, Giuffré, Milano, 1956, p. 329.

³³ L'intreccio tra culpa in vigilando degli insegnanti e culpa in educando dei genitori emerge spesso in giurisprudenza. Si pensi, ad esempio, a quanto affermato dalla Corte d'Appello Roma, 27.11.2006, n. 5183, Onelegale 2022: "Ex art. 2048 c.c., la vigilanza sulla scolaresca presente in aula, ancorche non ancora iniziate le lezioni, spetta all'insegnante, la quale è responsabile dell'infortunio (unitamente al Ministero dell'istruzione per il rapporto di immedesimazione organica) per culpa in vigilando ed in forza della presunzione di legge quando non fornisce prova di non avere potuto impedire il fatto per la sua repentinità e, quindi, per l'impossibilità di un tempestivo ed efficace intervento di contrasto. Deve escludersi che l'evento sia imputabile per culpa in educando anche ai genitori del minore quando il comportamento del bambino (nella specie, il lancio di un oggetto di plastica all'indirizzo di altro ragazzo della scolaresca) costituisce un gioco, ovvero uno svago normale per ragazzi di giovanissima età, privo di connotazioni violente e, quindi, privo normalmente, salvo qualche accidente, di rischi per l'incolumità altrui. In tal caso, infatti, rientra in quella naturale e normale vivacità propria dell'età, che è solita esprimersi durante le pause delle lezioni, quando l'impegno scolastico non impone assoluta compostezza. Un tale tipo di gioco, rispondendo al naturale temperamento dei ragazzi e rientrando in comportamenti usuali, non può essere influenzato significativamente dalla educazione impartita dai genitori, a differenza dei comportamenti violenti ed irresponsabili non rispettosi

Si otterrebbe, inoltre, il vantaggio di allocare diversamente i rischi connessi ai danni provocati dagli allievi, facendoli gravare non più sugli insegnanti o sul Ministero, ma direttamente sull'assicurazione.

In tal modo, è possibile riequilibrare – e ristabilire– i compiti spettanti ai diversi ruoli ricoperti, lasciando all'insegnante quello di istruire, educare gli allievi e sorvegliare sulla loro incolumità, al Ministero quello di dirigere e organizzare le risorse, mentre all'assicurazione quello di rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto da un sinistro.

Inoltre, anche il danneggiato trarrebbe giovamento, chiamando in giudizio un soggetto sicuramente solvibile.

È interessante osservare che esistono, tutt'oggi, delle assicurazioni private che offrono "pacchetti" specificamente pensati per gli insegnanti. In essi si trova genericamente indicato che tali assicurazioni tengono indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività professionale dichiarata in polizza.

Salvo, poi, trovare spesso specificata la clausola, in base alla quale non sono risarciti i danni provocati da persone diverse dall'assicurato, lasciando, dunque, intendere che sono esclusi i danni provocati da un allievo a terzi o direttamente a se stesso.

La difficoltà, nella prassi, di trovare coperture assicurative per tali danni dimostra, anche dal punto di vista meramente economico, che è eccessivo farli gravare sulla posizione dell'insegnante, sollecitando, dunque, l'adozione di soluzioni alternative che ridistribuiscano in maniera più equilibrata tali rischi.

dei valori altrui e delle regole del vivere civile che, invece, possono essere controllati dai genitori ed opportunamente corretti con idonea educazione."

Si veda, invece, quanto sostiene il Tribunale di Torino, 29.1.2001, Riv. giur. Polizia, 2002, dove ribadisce che "In difetto della necessaria vigilanza da parte degli insegnanti, non può essere attribuita alla culpa in educando dei genitori una efficacia causale rispetto all'evento di danno verificatosi nei confronti dell'alunno minorenne. Va infatti considerata l'età degli alunni coinvolti nel fatto e la conseguente necessità che essi fossero sottoposti a continua vigilanza da parte di soggetto adulto al fine di scongiurare il possibile insorgere di situazioni di pericolo."

Ancora, si rinvia alla Cass. civ., 21.9.2000, n. 12501, Resp. Civ. e Prev., 2001: "Nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall'allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell'autore del danno, a titolo di culpa in educando ex art. 2048 comma I c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di culpa in vigilando. È esclusa la legittimazione passiva degli insegnanti statali ex art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312. I convenuti rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. del fatto illecito del minore di talché, accertata la responsabilità dei genitori, si prescinde dall'eventuale responsabilità dell'insegnante (e quindi del Ministero p.i.), che rileva esclusivamente nei rapporti interni, ai fini dell'azione di regresso."

BIBLIOGRAFIA

Barela, M.: "Responsabilità dei genitori e dell'insegnante", Responsabilità extracontrattuale, Tratt. Stanzione, II, Padova, 2012, p. 657.

BONAMINI, T.: "Art. 2048 c.c. -Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte - La responsabilità del personale docente e non docente delle scuole statali", *Comm. cod. civ. online Onelegale*, 2022, p. 1 ss.

Breccia, U.: "Le obbligazioni", in AA.VV.: "Trattato di diritto privato" (a cura di G. Iudica, P. Zatti), Milano, 1991, p. 358-359.

Busnelli, F.D.: "Itinerari europei nella 'terra di nessuno' tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte", *Cont. impr.*, 1991, p. 546.

CAMPIONE, R.: "Condotta autolesiva dell'allievo e regole di responsabilità nella giurisprudenza di merito: spunti per una ricostruzione alternativa", *Fam. Dir.*, 2009, p. 1163.

CANDIAN, A.D.: Responsabilità civile e assicurazione, Egea, Milano, 1993, p. 51.

CARBONE, V.: "Responsabilità della scuola per il danno cagionato da un allievo ad un altro durante una gara sportiva", Danno e Responsabilità, 2013, n. 1, p. 23.

Castronovo, C.: "Obblighi di protezione e tutela del terzo", Jus, 1976, p. 123; Moscati, E.: "I rimedi contrattuali a favore dei terzi", Riv. dir. civ., 2003, n.1, p. 357.

Castronovo, C.: "(voce) Obblighi di protezione", Enc. giur., XX, 1991, p. 7.

Castronovo, C.: La nuova responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2006, p. 443.

Di Ciommo, F.: "Figli, discepoli e discoli in una giurisprudenza 'bacchettona'?", Danno e responsabilità, 2001, n. 3, p. 257.

Di Ciommo, F.: "La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da sé: verso il ridimensionamento dell'art. 2048 c.c.", Danno e Responsabilità, 2003, n. 1, p. 46.

Di Majo, A.: "La protezione del terzo tra contratto e torto", *Europa e dir. priv.*, 2000, n.l, p. l.

Donati, A.: Trattato del diritto delle assicurazioni private, Giuffré, Milano, 1956, p. 329.

- FACCI, G.: "Minore autolesionista, responsabilità del precettore e contatto sociale", *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, n.1, p. 264.
- Facci, G.: "La responsabilità dei genitori", in AA.VV.: Le obbligazioni (a cura di M. Franzoni), II, Utet, Torino, 2004, p. 235.
 - FACCI, G.: I nuovi danni nella famiglia che cambia, Ipsoa, Torino 2009, 359 ss.
- FERRARI, M.: "La responsabilità civile di scuola e insegnanti in Italia e Francia: un'analisi comparata", Resp. civ. prev., 2014, n. 4, p. 137.
- FOGLIA, M.: "Duty to prevent the suicide?: i confini dell'obbligo di protezione in capo all'insegnante", Resp. civ. prev., 2010, p. 150.
- Gallo, P.: "La responsabilità degli insegnanti e il diritto al risarcimento degli alunni per danni procurati a se stessi e ad altri durante l'orario scolastico", *Nuovo Dir.*, 2007, p. 224.
- IANNONE, R. F.: "La responsabilità della scuola e dell'insegnante", Danno e Responsabilità, 2017, n. 2, p. 245.
- La Battaglia, L.: "Fondamento e limiti della responsabilità dell'insegnante per l'infortunio dell'alunno in gita scolastica", Famiglia e Diritto, 2015, n. 2, p. 111.
- Lamorgese, M.: "La responsabilità civile negli incidenti scolastici", *Giur. di Merito*, 2007, p. 1879.
 - LANDINI, S.: Assicurazione e responsabilità civile, Giuffré, Milano, 2004, p. 120.
- LANOTTE, A.: "Condotta autolesiva dell'allievo: non risponde l'insegnante", *Corr. giur.*, 2002, p. 1287.
- MOLINARI, L., FARGIONE, V.: "La responsabilità dei genitori, degli insegnanti e dei tutori", Danno e Responsabilità, 2019, n. 2, p. 182.
- Morozzo della Rocca, P.: "Le Sezioni Unite sul danno cagionato al minore da se stesso", Resp. civ. e prev., 2002, p. 1012.
- Pandolfini, V.: "Sulla responsabilità dei precettori e dell'ente scolastico per il danno cagionato dall'allievo a sé medesimo", *Giur. It.*, 2000, p. 507.
- Pastore, M.: "Responsabilità da contatto sociale dell'insegnante: cui prodest?", Danno e Responsabilità, 2011, n. 4, p. 392.

PECCENINI, F.: "Assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e dei natanti", Enciclopedia del diritto, Annali, III, 2010, p. 35 ss.

PERNA, T.: "Il debole confine tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale: il contatto sociale in ambito scolastico", *Danno e Responsabilità*, 2006, p. 1081.

Ponzanelli, G.: "Assicurazione e responsabilità civile: i termini del loro rapporto", *Dir. economia assicur*, 2011, n.2, p. 571.

QUERCI, F.: "Responsabilità dell'insegnante e del ministero della pubblica istruzione per i danni cagionati dall'allievo a se stesso: l'estensione del dovere di vigilanza", *Nuova giur. civ.*, 2010, n.1, p.1162.

ROPPO, V.: "Il contatto sociale ed i rapporti contrattuali di fatto", in AA.VV.: Casi e questioni di diritto privato (a cura di M. BESSONE), Giuffré, Milano, 1993, p. 22 ss.

Sanna, P.: "Autolesione dell'allievo: la responsabilità contrattuale dell'insegnante e dell'istituto scolastico alla «prova» dell'onere della prova", *La Responsabilità Civile*, 2012, n. 12, p. 894.

Scocuzza, A.: "Responsabilità degli insegnanti - La responsabilità civile dell'insegnante e i limiti della prova liberatoria", *Giurisprudenza Italiana*, 2016, n. 5, p. 1087.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Sulla responsabilità dell'impresa bancaria per violazione di obblighi discendenti dal proprio status", Giur. it., 1995, n. 4, p. 356.

SCOGNAMIGLIO, R.: "Responsabilità per fatto altrui", Noviss. Dig. It., Torino, 1966, p. 697.

VENTURELLI, M.: "Sulla responsabilità del precettore ex art. 2048, secondo comma, c.c.", *Danno* e *Resp.*, 2004, p. 94.

